



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

SERVIZIO: ENERGIA E COORDINAMENTO AMBIENTALE

CLASSIFICA 010.003.005 FASCICOLO 000011/2004

OGGETTO: SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CENGIO - EX STABILIMENTO ACNA C.O., PIAZZA DELLA VITTORIA - COMUNE DI CENGIO (SV). CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 2 DEL D.M. 471/99 RELATIVA AL LOTTO 1, 2 E 3 DELL'AREA A2. TERRENI DISTINTI A CATASTO AL FOGLIO N . 15 MAPPALE N. 63. SUPERFICIE TOTALE: M2 205.000 (LOTTO 1; 41.000 M2, LOTTO 2: 117.000 M2, LOTTO 3: 47.000 M2) CIRCA. PROPRIETARIO: SYNDIAL S.P.A., PIAZZA BOLDRINI, 1 - MILANO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 41 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;

PREMESSO CHE:

-Il sito dell'ex stabilimento Acna di Cengio-Saliceto era inserito tra quelli oggetto di bonifica di interesse nazionale con legge n. 426 del 14 dicembre 1998 e destinato a perimetrazione previo parere dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera n) del D.Lgs 22/97;

-Tale sito era compreso nel piano regionale delle aree da bonificare dell'anno 1999, poiché già qualificato come sito di interesse nazionale, oltre che per motivi geografici, quale sito ricadente tra due Regioni, due Province e due Comuni, anche per l'elevato grado di contaminazione e di rischio ambientale riscontrato;

-Il Presidente della Regione Liguria, stante il perdurare della situazione di rischio ambientale, con

nota n. 113/SP/99 del 23 febbraio 1999 richiedeva la dichiarazione dello stato di emergenza per il sito di Cengio-Saliceto;

-Il Ministero dell'Ambiente con nota del 25 febbraio 1999 richiedeva la dichiarazione di stato di emergenza per il suddetto sito;

-Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 18 marzo 1999 dichiarava lo stato di emergenza del sito ex Acna C.O. per la condizione di crisi socio-ambientale in essere;

-Con ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999 il Presidente del Consiglio dei Ministri disponeva il commissariamento per la gestione delle problematiche inerenti la contaminazione dell'area dello stabilimento ex Acna di Cengio-Saliceto;

-Le preliminari indagini eseguite in tutto il sito evidenziavano la presenza, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee, di una contaminazione derivante dalla realizzazione di numerosi depositi, per lo più incontrollati, senza protezioni, degli scarti di lavorazione dell'industria chimica ivi presente fin dai primi anni del secolo;

-Il Ministero dell'Ambiente, con decreto del 20 ottobre 1999, perimetrava l'area interessata dai successivi interventi di bonifica;

-Il Commissario Delegato incaricato predisponendo l'avvio delle procedure per l'esecuzione dell'attività di messa in sicurezza d'emergenza delle aree a maggior rischio ambientale e per l'attività di indagine di tutte le matrici ambientali interessate dalla contaminazione, al fine della successiva bonifica dell'intera area dello stabilimento ex Acna C.O.;

-L'Acna C.O. in liquidazione, in data 15 giugno 2000, effettuava la comunicazione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 471/99, per l'avvio delle procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

-L'Acna C.O. in liquidazione presentava una combinazione di differenti interventi di messa in sicurezza d'emergenza esaminati poi dalle Conferenze dei Servizi presso il Ministero dell'Ambiente del 7 marzo, 7 giugno e 27 giugno 2000, inerenti, in particolare: il sistema drenante ed il diaframma plastico lungo il Fiume Bormida, messa in sicurezza delle Collinette, oltre che la messa in sicurezza dei bacini contenenti i reflui salini;

-Il sito di Cengio Saliceto veniva suddiviso in n. 5 Aree denominate: A1, A2, A3, A4 e "aree pubbliche" destinate ad interventi di bonifica differenti sia dal punto di vista tecnico-progettuale, sia per quanto attiene le tempistiche e gli oneri economici da sostenere;

-In data 28 agosto 2000 Acna C.O. presentava al Commissario Delegato e al Ministero dell'Ambiente il progetto preliminare per la messa in sicurezza permanente dell'Area A1 ed in data 5 ottobre 2000 il progetto per la realizzazione del muro di contenimento delle piene del Fiume Bormida e di intercettazione dell'acqua di falda interna inquinata, denominata "percolato";

-la caratterizzazione dell'area ex ACNA C.O. veniva eseguita da parte della società Syndial nell'area dello stabilimento di Cengio, mediante l'esecuzione di sondaggi rappresentativi ciascuno di un'area quadrata di 25 metri di lato denominata "cella", in numero tale da ricoprire l'intera area di proprietà;

-le singole celle assumevano la denominazione attribuita al sondaggio realizzato ai fini della loro caratterizzazione;

-In data 10 dicembre 2001 la Conferenza dei Servizi (nota di trasmissione del verbale di conferenza agli atti del Commissario con prot. n° 12158/Ri./Bo./DI/B del 14 dicembre 2001) approvava le risultanze del piano della caratterizzazione di cui al documento BASI REL 12/1802AO;

-Il Commissario Delegato, con provvedimento n. 221/03 del 18 marzo 2003 approvava il progetto

preliminare di bonifica Rev01 dell'aprile 2002 del sito di Cengio – Saliceto, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 28 febbraio 2003;

-la convenzione stipulata tra Provincia di Savona e il Commissario Delegato in data 13 maggio 2003, approvata dalla D.G.P. n. 18 del 17/04/2003, definiva che, per l'attività istruttoria e di controllo, l'ufficio commissariale si avvaleva della collaborazione di personale provinciale;

-Successivamente, Syndial, subentrata ad Acna C.O. in liquidazione, presentava in tempi diversi i progetti definitivi di bonifica relativi alle diverse aree del sito i quali divenivano oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Commissariale e degli Enti competenti, per la conseguente approvazione in Conferenza dei Servizi;

-La Giunta Provinciale con Delibera n. 136 del 4 luglio 2006 approvava il protocollo d'intesa per la reindustrializzazione del sito, stipulato tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Cengio, Cengio Sviluppo S.C.p.A., Syndial S.p.A. ed il Commissario Delegato, con il quale la Provincia di Savona si impegnava a certificare per lotti la conformità degli interventi di bonifica ai progetti approvati, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori;

-Il Commissario Delegato, con provvedimento n. 134 del 10 luglio 2006, autorizzava con prescrizioni ed integrazioni, ai sensi del Dm 471/99, il progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza dell'Area A2, rimanendo esclusa da tale provvedimento l'Area A2 bis (denominata anche lotto 7) sulla quale insiste l'impianto destinato al trattamento depurativo della falda inquinata sottostante l'area racchiusa dal perimetro industriale dell'ex stabilimento ACNA;

-La Provincia di Savona, in data 25 ottobre 2006, stipulava, inoltre, uno specifico protocollo per l'attività di controllo propedeutica alla certificazione finale, in accordo con Arpal, Syndial e Commissario Delegato, il quale prevede il rilascio della certificazione stessa sulla base di una relazione finale di Arpal trasmessa entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori stessi;

-Il DPCM del 27 dicembre 2006, prorogava lo stato di emergenza limitatamente al territorio del Comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

-Il parere dell'Avvocato dello Stato Giuseppe Novaresi del 23 febbraio 2007, stabiliva la perdurante applicabilità delle disposizioni di cui al D.M. 471/99 e della L.R. n° 18/99 alla procedura relativa al sito di interesse nazionale "ex ACNA" ;

-La Area A2 risulta suddivisa in n. 4 lotti operativi :

- o Lotto numero 1, già certificato con Provvedimento Dirigenziale N. 4636 del 14 giugno 2007, costituito da :
 - Lotto 2 Ce.s.t.a che comprende la totalità delle celle da asportare nel Lotto 1:
 - Lotto Ce.s.t.a all'interno del perimetro del Lotto 2 Ce.s.t.a in cui insistono le celle A 2.59, A 2.60 e A 2.61 e i fabbricati n. 13 e 123 già svincolati all'utilizzo da parte del Commissario Delegato con prot. n. 1457 del 24 giugno 2004;
 - Restanti porzioni di territorio risultate, in fase di caratterizzazione, conformi ai limiti di cui all'all.1 col B del D.M. 471/99 e ad allegati integrativi, ed escluse dall'intervento di bonifica con misure di sicurezza;
- o Lotti numeri 2, 3 e 7 (il lotto 7 viene anche denominato area A2 BIS in altri documenti relativi alla procedura sul sito ex ACNA di Cengio) meglio individuati in Allegato 3;

-La ripermetrazione dei lotti 2 e 3 e 7 (Area A2 BIS) prevista nel progetto definitivo dell'area A2

approvato è stata modificata nel corso dei lavori, e che pertanto, il presente provvedimento si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti nei Lotto 1, 2 e 3 dell'Area A2, così come individuati nella "Nota tecnica sulla perimetrazione dei lotti di bonifica", SPC. BD-E-95343, Gennaio 2008.

PRECISATO che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati :

-Allegato 1 - Elaborato grafico dal quale risulta la suddivisione del Sito di interesse nazionale ex Acna di Cengio – Saliceto nelle diverse aree di intervento (all.1-A, 1-B, 1-C, 1-D);

-Allegato 2 – Elaborato grafico riportante i sondaggi eseguiti nella fase di caratterizzazione relativamente alla Area A2 di interesse (all. 2-A, 2-B);

-Allegato 3 – Elaborati grafici riportanti la suddivisione in lotti operativi dell'Area A2 (all. 3-A) e l'indicazione delle maglie da 25 metri per 25 metri risultate contaminate dalla caratterizzazione relativa ai Lotto 1, 2 e 3 oggetto del presente provvedimento (all. 3-B, all. 3-C, all. 3-D);

-Allegato 4: Elenco delle celle da bonificare, suddivise per lotti, previste a progetto e rispettivi contaminanti;

-Allegato 5 –Tabelle (all. 5-A, 5-B, 5-C, 5D) riportanti :

- l'elenco delle celle, e quindi dei rispettivi sondaggi, oggetto di bonifica ed la sintesi delle attività svolte;
- quote di fondo scavo previste dal progetto approvato
- date di esecuzione lavori, dati di campionamento;

-Allegato 6 – Protocollo di certificazione siglato da Provincia di Savona, Arpal, Commissario Delegato e Syndial S.p.A.

-Allegato 7 – documento Ministero Ambiente e Istituto Superiore di Sanità inerente i limiti degli inquinanti non contemplati dal D.M. 471/99.

-Allegato 8 – visura catastale del foglio n. 15 mappale n. 63;

-Allegato 9 – planimetria riportante i piezometri dell'Area A2 previsti per il monitoraggio della falda

ACCERTATO CHE

- l'area contaminata denominata Area A2 su cui in cui insistono i Lotti 1, 2 e 3, oggetto del presente provvedimento, distinta a Catasto al foglio n. 15 mappale n. 63, risulta essere intestata a Syndial S.p.A., Attività Diversificate, Piazza Boldrini, 1 – San Donato Milanese, come indicato alla visura catastale di cui all'allegato 8 al presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE:

- l'area in questione, dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di Cengio, risulta appartenere a zona D1 – storica industriale - produttiva;
- il progetto di bonifica con misure di sicurezza della Area A2 approvato dal Commissario Delegato con provvedimento n. 134 del 10 luglio 2006 prevedeva, sulla base degli accertamenti condotti, le misure idonee ad una riduzione della contaminazione attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili a costi sopportabili, al fine di ricondurre le

concentrazioni in sito ed il conseguente rischio per la salute umana a livelli accettabili per una destinazione d'uso commerciale - industriale dell'area.

- il progetto di bonifica con misure di sicurezza della Area A2 approvato dal Commissario Delegato con provvedimento n. 134 del 10 luglio 2006 prevedeva:
 - l'escavazione dei terreni limitatamente alla zona insatura, con riferimento al livello di falda dell'agosto 2000, delle celle contaminate, fino alla profondità in cui fondi scavo e pareti risultassero conformi rispetto alle concentrazioni limite di cui all'allegato 1 col. B del D.M.471/99 e al documento integrativo di cui all'allegato 7 al presente provvedimento, salvo locali approfondimenti al di sotto del livello di falda di cui sopra, come indicato nel documento Arpal, prot. n. 8101 del 11/06/2004;
 - il confinamento nell' Area A1 del terreno contaminato rimosso;
 - il rinterro con terreno conforme ai limiti fissati;
 - misure di sicurezza in sito comprensive del confinamento idraulico lato monte, lato ponte Donegani, cinturazione lato valle, sistema di emungimento e trattamento della falda;

RILEVATO CHE

- i risultati delle caratterizzazioni successive dell'Area A2 hanno evidenziato la presenza di contaminazione in numero complessivo di 99 celle, ripartite nei Lotti 1, 2 e 3 secondo quanto riportato all'Allegato 4;
- le analisi chimiche eseguite nel corso delle caratterizzazioni hanno evidenziato la presenza di contaminazione eccedente i limiti di accettabilità dei suoli e delle acque sotterranee, previsti dal D.M. 471/99 (per aree ad uso industriale) e dall'Istituto Superiore di Sanità (per le sostanze non contemplate dalla normativa in vigore), come riportato per i sondaggi, identificativi delle celle, riportati in Allegato 4;
- la cella A 2.63, del Lotto 1, risultata contaminata da zinco dalla profondità di m. 3 fino a m. 5,50 è stata esclusa dall'intervento di bonifica sulla base dell'esito dell'istruttoria tecnica di Arpal, trasmessa con nota prot. n. 8101 in data 11/06/2004, e di quanto previsto dal progetto preliminare che prevedeva l'escavazione delle celle contaminate fino al livello di falda misurato nell'agosto 2000, che nella cella A2.63 risultava a 3,20 m da p.c.;
- Nelle celle A4.7 e A 4.8 del Lotto 2 è stata fatta una escavazione parziale a causa del rinvenimento all'interno di manufatti in cemento armato e che la ripermimetrazione delle suddette celle è stata autorizzata dal Commissario Delegato con Nota prot. 1462/2007/UC/VIC; del 16/10/2007;
- Nel corso dei lavori Syndial, in data 8/02/2008, ha richiesto l'autorizzazione a non eseguire l'escavazione delle celle A6.44 e A 6.45, del Lotto 3, collocate in adiacenza al rilevato ferroviario, in quanto questa operazione avrebbe pregiudicato la stabilità del rilevato ferroviario stesso. Il Commissario Delegato ha rilasciato specifico nulla osta (prot. 525/2008/VIC del 08/04/2008).
- Le analisi relative ai campioni prelevati in corrispondenza dei sondaggi eseguiti nelle restanti parte dei Lotti 1, 2 e 3 hanno dato esito conforme ai limiti normativi di cui all'allegato 1 tabella 1 - col. B del D.M. 471/99 e alla tabella integrativa di cui all'allegato 7 al presente provvedimento;
- le porzioni di terreno rappresentate dai sondaggi di caratterizzazione risultati conformi ai

limiti normativi secondo la destinazione d'uso commerciale industriale sono state escluse dagli interventi previsti dal progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza;

- il progetto preliminare di bonifica ed il successivo progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza hanno pertanto previsto, oltre alle misure di sicurezza della Area A2, l'esecuzione di interventi di bonifica esclusivamente all'interno delle celle con terreni non conformi ai limiti normativi;

CONSIDERATO CHE:

- i controlli e gli accertamenti eseguiti sui fondi scavo e sulle pareti delle celle scavate durante lo svolgimento dei lavori nell'intero sito ex ACNA di Cengio in conformità ai protocolli di certificazione stipulati, hanno evidenziato, in alcuni casi, che la contaminazione presente si estendeva oltre il perimetro delle celle contaminate interessando anche celle contigue che, sulla base delle risultanze del piano della caratterizzazione approvata nella Conferenza dei Servizi del 10 dicembre 2001, risultavano conformi ai limiti di riferimento stabiliti;
- l'obiettivo stato dei luoghi riscontrato nel sito durante le attività di cantiere suggerisce, in ossequio al principio di precauzione, la necessità di prescrivere indagini sui terreni scavati e destinati al riutilizzo, nel caso in cui questi provengano da aree e/o celle escluse dagli interventi di bonifica; ciò al fine di verificare l'assenza di superi delle concentrazioni limite di riferimento; qualora questa condizione non fosse verificata i terreni scavati dovranno essere trattati come "rifiuto";
- gli esiti delle determinazioni analitiche di parte privata e pubblica condotte sui campioni di fondo scavo, pareti e rinterri delle celle interessate dagli interventi di bonifica, prelevati secondo i protocolli stabiliti, non evidenziano il superamento dei valori limite per le sostanze di cui all'elenco allegato al protocollo di certificazione (allegato 6);
- per ciò che attiene le misure di sicurezza in sito, agli atti di Provincia è presente un certificato di conformità dei lavori relativi alla cinturazione di valle del sito, oltreché il relativo collaudo statico, redatti dalla Commissione di collaudo all'uopo nominata e trasmessi con prot. n. As/ms 099/2007 del 14/03/2007 ed assunti agli atti di Provincia con prot. n. 22095 del 14/03/2007;
- le verifiche amministrative sono state escluse dai compiti della commissione suddetta;
- le misure di sicurezza approvate, oltre alla cinturazione di valle e al sistema di emungimento e trattamento della falda, sono costituite anche dal confinamento idraulico lato monte e lato Ponte Donegani;
- a seguito dei vincoli e limitazioni d'uso permanenti, previsti dal Provvedimento Commissariale n°134 del 10 luglio 2006, gli utilizzatori futuri dell'area dovranno approntare e mantenere nel tempo un insieme di misure tali da intercettare almeno il 70% dell'apporto meteorico incidente sull'area.
- al fine del rilascio, in una fase successiva e al termine dei lavori di bonifica nell'intero sito, della certificazione provinciale finale, il collaudo finale delle opere di cinturazione e di confinamento idraulico dovrà tenere conto della totalità delle misure di sicurezza realizzate;

VISTI

- Il provvedimento commissariale n. 784 del 16/07/2003 di autorizzazione del progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza del Lotto denominato "Ce.s.t.a" dell'Area A2;

- Il provvedimento commissariale prot. N. 1457 del 24 giugno 2004 relativo allo svincolo all'utilizzo dei fabbricati n. 23 e 123 del Lotto Ce.s.t.a per ospitare la sede del centro di eccellenza e laboratorio Ce.s.t.a.;
- La nota prot. N. 73/2006/UC/VI C del 19 gennaio 2006 con cui il Commissario autorizzava quanto definito in sede di Conferenza dei Servizi del 24/02/2004 relativamente al progetto definitivo del Lotto denominato "2 Ce.s.t.a". interno alla Area A2;
- La Delibera Giunta Provinciale n. 136 del 4 luglio 2006 che approvava il protocollo d'intesa per la reindustrializzazione del sito, stipulato tra Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Cengio, Cengio Sviluppo S.C.p.A., Syndial S.p.A. ed il Commissario Delegato, con il quale Provincia si impegnava a certificare per lotti la conformità degli interventi di bonifica, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori;
- Il provvedimento commissariale n. 134 del 10 luglio 2006 che autorizzava con prescrizioni ed integrazioni il progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della Area A2 suddivisa in n. 3 lotti, rimanendo esclusa da tale provvedimento la Area A2 bis (*denominata anche lotto 7*) sulla quale insiste l'impianto destinato al trattamento depurativo della falda inquinata sottostante l'area racchiusa dal perimetro industriale dell'ex stabilimento ACNA;
- Il protocollo propedeutico alle attività di certificazione stipulato in data 25 ottobre 2006 da Provincia di Savona, Arpal, Syndial e Commissario Delegato;
- Il verbale della riunione del 07/02/2007 – prot. n° 28298 del 04/04/2007 - tra il Commissario Delegato, Syndial e Provincia di Savona, in cui sono state analizzate e superate alcune problematiche tecnico amministrative connesse alla certificazione provinciale e al quale è stato allegato quale parte integrante, l'approfondimento istruttorio di Arpal prot. N. 8101 del 11/06/2004 "approfondimento relativamente alla rappresentazione spaziale e di profondità degli scavi da effettuare per la bonifica della zona A2" oltreché l'istruttoria tecnica di ARPAL-ARPAP contenente i dati freaticometrici dell'agosto 2000 di riferimento per la falda in sito;
- La comunicazione di Syndial prot.n.As/ms 0892007 del 28/02/2007 inerente l'ultimazione delle operazioni di reinterro delle celle del lotto 2 Ce.s.t.a.;
- Il certificato di collaudo statico e di conformità al progetto approvato delle opere di cinturazione di valle realizzate a firma della commissione di collaudo presieduta dall'Ing. Rolle e pervenuto alla Provincia di Savona con prot. n. 22095 del 14/03/2007;
- il verbale resoconto della riunione del 16/05/2007 – prot. n. 43018 del 30 maggio 2007 – relativo alle prescrizioni in materia di ispezioni dei sottoservizi rimasti in loco, sottoscritto da: Syndial, Ufficio del Commissario Delegato e Provincia di Savona;
- Provvedimento Dirigenziale N. 4636 del 14 giugno 2007 di certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto di bonifica approvato per il Lotto 1;
- I nulla osta ai rinterrati delle singole celle oggetto di scavo rilasciati dal Commissario Delegato durante l'esecuzione dei lavori nei Lotti 1, 2 e 3;
- Verbale della riunione del 10 luglio 2008, in cui si è stabilito l'utilizzo di materiali di recupero in Zona A2, secondo specifiche limitatamente per attività di ripristino morfologico e di formazione di sottofondi stradali (prot. 1114/2008/UC/VI C del 10 luglio 2008);
- La comunicazione di Syndial Prot AS/ms-448/2008 del 14/11/2008 inerente l'ultimazione dei lavori nelle celle del Lotto 2;
- La comunicazione di Syndial prot. RM/ms – 018/2009 del 30/01/2009 inerente l'ultimazione dei lavori nelle celle del Lotto 3;

- Nota Commissariale “Bonifica con misure di sicurezza Zona A2 – Prescrizioni di cui al Provvedimento n. 134 del 10 luglio 2006” (prot. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009)

VISTI

- la relazione allegata alla nota prot. n° 45338 del 24/06/2004 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Savona, redatta dal personale tecnico della Provincia che ha costantemente seguito lo svolgimento dei lavori effettuati sul Lotto Ce.s.t.a interno al Lotto 1 della Area A2, relativamente alle celle di scavo A 2.59, A 2.60, A 2.61;
- la relazione di collaudo degli interventi di scavo e rinterro eseguiti nelle celle del Lotto 2 Ce.s.t.a della Area A2 redatta dalla Commissione di collaudo in data 16 marzo 2007 e trasmessa da Syndial alla Provincia di Savona in data 30 marzo 2007;
- la relazione di ARPAL prot n° 2133 del 29 marzo 2007, agli atti di Provincia con prot. 26992 del 29 marzo 2007, da cui si evince che gli esiti delle determinazioni analitiche di parte pubblica – condotte sui campioni di fondo scavo, pareti e rinterri delle celle interessate dagli interventi di bonifica prelevati secondo i protocolli stabiliti – non evidenziano il superamento dei valori limite per le sostanze di cui all’elenco allegato al protocollo di certificazione;
- la relazione del personale tecnico della Provincia prot.n° 47196 del 14/06/2007 che ha costantemente seguito lo svolgimento dei lavori effettuati sul Lotto 1 della Subarea A2, dalla quale si evince la sostanziale conformità al progetto approvato degli interventi di scavo e rinterro effettuati sulle celle A 2.68, A 2.70, A 3.16, A 3.26, A 3.29 P, parte di A 3.9 e di A 3.14;
- la relazione di collaudo degli interventi di scavo e rinterro eseguiti nelle celle del Lotto 2 e Lotto 3 della subarea A2 redatta dalla Commissione di collaudo in data 19 marzo 2009 e trasmessa da Syndial alla Provincia di Savona in data 26 marzo 2009;
- la relazione di ARPAL prot. 7095 del 02 ottobre 2009, agli atti di Provincia con prot. 69305 del 15/10/2009 da cui si evince che gli esiti delle determinazioni analitiche di parte pubblica (condotte sui campioni di fondo scavo, pareti e rinterri delle celle interessate dagli interventi di bonifica prelevati secondo i protocolli stabiliti) non evidenziano il superamento dei valori limite per le sostanze di cui all’elenco allegato al protocollo di certificazione;
- le relazioni tecniche prot. 87984 del 29/12/2009, redatte dal personale tecnico di controllo per la bonifica e dal Centro di Competenza, che ha costantemente seguito lo svolgimento dei lavori effettuati nei Lotto 2 e 3 dell’Area A2, dalle quali si evince la rispondenza dei lavori ai progetti ed alle varianti approvate;
- la relazione di ARPAL prot. 8682 del 17/12/2009, agli atti della Provincia con prot. 87363 del 24/12/2009, da cui si evince che lo scarico del trattamento acque di falda risulta conforme ai limiti della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza parte del D.Lgs 152/2006, nonché agli ulteriori limiti stabiliti nel protocollo tecnico del 31/10/2001 previsto dal Provvedimento Dirigenziale 43264 del 24/07/2001.

VISTI:

- l’art. 17 e 20 del D.Lgs 22/1997;
- l’art.12 del D.M. 471/1999;
- la Legge Regionale 18/1999;
- la Legge Regionale 10/2009;

- il D.Lgs n. 152/06;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 41 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale;

RITENUTO CHE:

- la documentazione agli atti sia idonea a dimostrare che gli interventi di escavazione e di reinterro sulle celle dell'area A2, individuate nell'Allegato 4, siano stati eseguiti in conformità ai progetti autorizzati dal Commissario Delegato con provvedimento n° 134 del 10 luglio 2006 e successivi nulla osta rilasciati dal Commissario Delegato nel corso dei lavori;
- le misure di sicurezza realizzate per garantire la completa cinturazione dell'Area A2, quindi la non interferenza del sito con l'ambiente esterno, dovranno essere oggetto di ulteriore e separata certificazione finale, una volta completati gli interventi previsti nell'intero sito e che, ai fini del presente provvedimento, possa ritenersi sufficiente:
 - o il completamento dell'opera di cinturazione di valle
 - o il sistema di contenimento delle ingressioni lato monte e Ponte Donegani
 - o il sistema di emungimento e trattamento delle acque di falda interne, del quale dovrà essere garantito l'esercizio almeno fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati con particolare riferimento alla formazione di percolato derivante dalle differenti aree all'interno della cinturazione;
- la certificazione di cui all'ex art. 12 del D.M. 471/99, limitatamente agli interventi effettuati sul suolo, possa essere rilasciata a completamento dei singoli interventi nei lotti delle aree indicate nei progetti approvati dalle Conferenze dei Servizi, in conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa approvato con Delibera G.P. n. 136 del 4/7/2006, stipulato tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona, Syndial S.p.A., il Comune di Cengio, la società Cengio Sviluppo S.C.P.A. ed il Commissario Delegato e dai protocolli di certificazione stipulati in data 25/10/2006 tra la Provincia di Savona, Arpal, Syndial e Commissario Delegato;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 10/2009 stabilisce che "la certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato."

CERTIFICA

1. che gli interventi di scavo e reinterro eseguiti sulle celle riportate in Allegato 4, rispettivamente ricadenti nei Lotti 1, 2 e 3 dell'Area A2, sono stati effettuati conformemente al progetto definitivo, e successive varianti, approvati con provvedimento n.784 del 16/07/2003 (lotto Ce.s.t.a.), con nulla osta del Commissario Delegato prot. n° 73 del 19 gennaio 2006 (lotto 2 Ce.s.t.a) e con provvedimento Commissariale n° 134 del 10 luglio 2006 (Area A2 – Lotto 1, 2 e 3);
2. nelle celle A 2.63 del Lotto 1, A6.44 e A 6.45 del Lotto 3, gli interventi di rimozione dei terreni contaminati non sono stati eseguiti, sulla base del parere ARPAL prot. n. 8101 del 11/06/2004 e del nulla osta del Commissario delegato prot. 525/2008/UC/VIC del 08/04/2008;
3. nelle celle A4.7 e A 4.8 del Lotto 2 è stata eseguita una escavazione parziale, con conseguente

riperimetrazione dell'area sottoposta ad intervento di bonifica, per la quale il Commissario Delegato ha rilasciato il nulla osta prot. 1462/2007/UC/VIC del 16/10/2007, in quanto ritenuta una variante non sostanziale al progetto approvato;

4. che gli accertamenti effettuati su indicazione e controllo della Provincia nelle celle oggetto di intervento non hanno evidenziato, sui terreni, superi per i parametri ricercati confermando l'efficacia degli interventi eseguiti.

PRECISA

5. che le misure di sicurezza realizzate, tra cui la cinturazione lato valle, il sistema di emungimento e trattamento della falda, la cinturazione lato monte e lato Ponte Donegani, saranno oggetto di successiva e separata certificazione da rilasciarsi a seguito dell'ultimazione dei lavori nell'intero sito di interesse nazionale di Cengio, nonché delle attività di competenza della commissione di collaudo e della Provincia di Savona, per ciò che attiene il controllo nel medio e lungo periodo; il rilascio di tale certificazione finale costituirà titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate da parte di Syndial ed eventualmente per modificare le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

STABILISCE

6. lo svincolo del Lotto 1, 2 e 3 della Area A2 per il riutilizzo ai fini commerciali - industriali, nel rispetto delle concentrazioni limite di riferimento di cui alla colonna B dell'allegato 1 al D.M. 471/99 e alla tabella integrativa di cui all'allegato 7 al presente provvedimento;
7. l'obbligo, per il Comune di Cengio, di adeguare i propri strumenti urbanistici e norme tecniche di attuazione, provvedendo alla trascrizione di quanto prescritto nel presente provvedimento;

PRESCRIVE

8. l'obbligo in capo a Syndial di mantenere in esercizio continuo l'impianto di emungimento e trattamento depurativo della falda per almeno ulteriori 30 anni, ovvero fino all'emanazione di disposizioni diverse in atti successivi da parte della Provincia di Savona. L'impianto dovrà costantemente garantire :
 - 8.a) che il livello di soggiacenza della falda sia sempre superiore a 1,2 metri dal piano di campagna – valore corrispondente al limite di accettabilità del rischio sanitario per il parametro 3-cloro-2-metilanilina (come da specifica SNAMPROGETTI SPC BD -E-95335, Rev. 0 del Settembre 2007),
 - 8.b) che lo scarico delle acque di falda emunte e successivamente trattate rispetti i limiti previsti dal Provvedimento Dirigenziale 43264 del 24/07/2001 e successive proroghe, ivi compresi gli ulteriori limiti stabiliti nel protocollo tecnico del 31/10/2001 sottoscritto da Provincia di Savona, ARPAL e Bormia in Liquidazione
9. l'obbligo, in capo a Syndial, di garantire nel tempo l'efficienza delle misure di sicurezza in sito (cinturazione lato valle, lato monte, lato Ponte Donegani, sistema di emungimento, trattamento della falda e monitoraggio chimico-freatimetrico della falda stessa) e , conseguentemente, di eseguire eventuali interventi di manutenzione sulle stesse, qualora necessario;
10. a carico degli utilizzatori futuri, la permanenza dei vincoli di cui all'art. 2 punto 9 e all'art. 3 del Provvedimento commissariale n.134/2006 di approvazione del progetto definitivo con misure di sicurezza per l'Area A2 e, più precisamente il mantenimento nel tempo delle misure idonee ad intercettare almeno il 70 % degli apporti meteorici sull'area, anche attraverso realizzazione di pavimentazioni, prima della captazione del sistema di emungimento di valle;

11. in caso di escavazioni future nel sottosuolo del Lotto 1, 2 e 3 dell'Area A2:
 - 11.a) il divieto di interferire con i sottoservizi eventualmente rimasti in loco a seguito degli interventi di bonifica con misure di sicurezza;
 - 11.b) in caso di casuale intercettazione di sottoservizi inutilizzati, l'obbligo di asportazione degli stessi, in sicurezza, provvedendo al loro smaltimento come rifiuto oltre che alla chiusura e sigillatura delle parti non asportate e alla verifica di conformità del terreno sottostante, come indicato al punto 13 delle presenti prescrizioni;
 - 11.c) in tutte le aree corrispondenti alle celle oggetto di bonifica, in caso di escavazioni a profondità superiori a quelle raggiunte, indicate all'allegato 5-B, 5-C 2 5-D al presente provvedimento, l'obbligo di eseguire la verifica di cui al successivo punto 13;
 - 11.d) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza idonei a tutelare gli operatori di cantiere da eventuali rischi derivanti dal contatto diretto con i contaminanti residui;
 - 11.e) l'obbligo di ripristino delle pavimentazioni o altre misure di cui al punto 9, anche ai fini del mantenimento dell'accettabilità del rischio sanitario per gli esseri umani operanti nell'area.
12. il divieto perenne di utilizzo delle acque sotterranee interne al sito fatta eccezione per il trattamento di cui al precedente punto 8;
13. in caso di escavazione del terreno nelle aree risultate conformi in fase di caratterizzazione ed escluse dall'intervento, l'obbligo di verifica, mediante campionamento ed analisi chimiche, della conformità dei terreni escavati ai limiti di cui al D.Lgs 152/06 e alla tabella integrativa di cui all'allegato 7 definita dal Ministero dell'Ambiente e dall'Istituto Superiore di Sanità, ed il conseguente obbligo, in caso di contaminazione eccedente tali limiti, di trattare il terreno escavato come "rifiuto";
14. E' possibile derogare alle prescrizioni di cui ai punti 11b) , 11c) e 13 alle seguenti condizioni :
 - 14.a) nel caso in cui i terreni escavati siano direttamente confinati nella Area A1 fino a che, nella stessa area, non saranno completati gli interventi di messa in sicurezza permanente;
 - 14.b) nel caso in cui i terreni escavati siano riutilizzati per interventi volumetrici compensativi approvati interni alla Area A2 in conformità all'analisi di rischio specifica approvata in sede di conferenza.
15. l'obbligo, in capo a Syndial S.p.A., di svolgere fino a diversa disposizione di Provincia, l'attività di monitoraggio freaticometrico e chimico in sito, sulle acque di falda nei piezometri dell'area A2 individuati in allegato 9 con le specifiche tecniche indicate nel "Sistema di monitoraggio post-operam del sito Syndial di Cengio – SPC. 00-BH-E-95444 rev.0" e le eventuali modifiche concordate con gli enti di controllo e secondo le tempistiche previste dal progetto di bonifica approvato, con provvedimento commissariale n. 134/06, secondo il seguente schema:
 - 15.a) per il primo anno, esecuzione delle analisi chimiche sulla totalità dei parametri contemplati dall'ex D.M. 471/99 (D.Lgs 152/06), oltreché dalla lista aggiuntiva delle sostanze specificate all'allegato 7 al presente provvedimento;
 - 15.b) i monitoraggi chimici dovranno essere eseguiti con cadenza trimestrale al variare delle stagioni. Le misure freaticometriche dovranno essere eseguite con sistema di monitoraggio in continuo e trasmissione dei dati rilevati al centro di raccolta;
 - 15.c) in relazione ai risultati conseguiti, dopo il primo anno, potranno essere

rideterminate sia le frequenze di controllo che i parametri chimici su cui proseguire le attività di monitoraggio;

16. l'obbligo, in capo a Syndial S.p.A., di completare la realizzazione del Sistema di monitoraggio post-operam del sito Syndial di Cengio, come da SPC. 00-BH-E-95444, rev.0 del 13.06.2008, approvato con nota del Commissario Delegato "Prescrizioni di cui al Provvedimento n. 134 del 10/07/2006" prot. 249/2009/VIC del 31/03/2009;
17. che, qualora dal previsto monitoraggio si individuassero le condizioni tali da evidenziare danni derivanti dalla contaminazione residua, Syndial S.p.A. dovrà rivalutare le nuove condizioni accertate e presentare un nuovo progetto da autorizzarsi, comprensivo di eventuale realizzazione di nuove misure di sicurezza;
18. il divieto perenne di realizzare volumi interrati interne all'area A2 destinate ad ospitare, anche solo temporaneamente e/o occasionalmente, esseri umani;
19. il divieto di cui al punto 18 potrà essere rimosso solo a seguito di una verifica mediante analisi di rischio specifica sulla porzione di area interessata, dalla quale risulti l'esistenza di un rischio residuo accettabile. Tale analisi di rischio dovrà utilizzare, quali dati di ingresso, gli stessi impiegati nell'analisi di rischio approvata con provvedimento n° 134 del 10/07/2006" e successiva nota commissariale prot. 249/2009/VIC del 31/03/2009, ovvero i dati di ingresso dovranno essere basati su nuove ricerche sperimentali delle concentrazioni delle sostanze previste dal D.Lgs 152/06 e dalla tabella integrativa di cui all'allegato 7 definita dal Ministero dell'Ambiente e dall'Istituto Superiore di Sanità;
20. le prescrizioni dal numero 8 al numero 19 contenute nel presente atto, dovranno essere trasmesse ai soggetti che si succederanno nella proprietà dell'area oggi distinta al Catasto Terreni al foglio n. 15 mappale n. 63 nel comune di Cengio, anche a seguito di eventuali frazionamenti dell'area stessa.

DISPONE

21. di notificare il presente atto a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44;
- Commissario Delegato, Piazza della Vittoria, 17056 Cengio;
- Regione Liguria, Settore Piani e Progetti di Bonifica Ambientale, Via D'Annunzio 111, 16121 Genova;
- Comune di Cengio, Piazza Martiri, 17056 Cengio, per gli adempimenti di competenza,
- Arpal, Via Zunini, 1, 17100 Savona;
- A.s.l. 2 savonese, Via Genova, 3, 17100 Savona;
- Società Syndial S.p.A. con sede in Piazza Boldrini,1, San Donato Milanese, Milano e alla stessa, presso la sede in Cengio, Piazza della Vittoria, 10;
- Ufficio Tecnico Erariale di Savona, Corso Ricci Agostino 14, 17100 Savona (Sv)

22. di ritirare il precedente Provvedimento Dirigenziale n°4636 del 14 giugno 2007, in quanto superato dal presente provvedimento

DÀ ATTO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è il Funzionario Marco Correggiari

DISPONE di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi

dell'articolo 42 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DÀ ATTO che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.